

**Parere al Comune di Pisa ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sul contributo richiesto per il rilascio della licenza del servizio taxi, nell'ambito di un concorso straordinario per 16 licenze ai sensi dell'art. 3, comma 2, del medesimo decreto-legge.**

L'Autorità di regolazione dei trasporti, nella seduta del 17 giugno 2024

premessi che:

- ha ricevuto dal Comune di Pisa (di seguito: Comune), con nota prot. n. 60574 del 14 maggio 2024 (acquisita al prot. ART n. 49356/2024 in pari data), la richiesta di parere preventivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (*Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici*), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 (di seguito: d.l. n. 104/2023) con riferimento all'importo del contributo per il rilascio di 16 licenze taxi a seguito di un concorso straordinario ai sensi del comma 2 del medesimo art. 3;
- successivamente alla richiesta di parere è stata avviata una interlocuzione nel corso della quale il Comune ha integrato la documentazione prodotta, con nota del 7/06/2024 (acquisita al prot. ART n. 56274/2024), in risposta alla nota di richiesta integrazione del 21/05/2024 (prot. ART n. 51279/2024). La fase interlocutoria ha riguardato principalmente i seguenti aspetti:
  - o numero di licenze da assegnare ed esiti del bando di concorso del 2017;
  - o specificazione della tipologia e dell'importo dei trasferimenti di licenze taxi intercorsi negli ultimi 5 anni;
  - o considerato quanto indicato nel parere dell'Autorità n. 4 del 9 marzo 2023, dati disponibili di richieste di servizio invece, tempi di attesa degli utenti, produttività media intesa come numero medio di corse effettuate per vettura taxi;
  - o previsione di eventuali riduzioni del contributo per specifiche tipologie di licenze e relative modalità di calcolo;
  - o valutazioni sull'entità dell'indennizzo in favore degli attuali titolari di licenza come previsto dall'art. 3, comma 3, del d.l. 104/2023;

esaminata la documentazione trasmessa, ritiene di svolgere le seguenti considerazioni.

## **I. Inquadramento giuridico**

La normativa di riferimento in materia di servizio taxi è innanzitutto costituita dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), che fornisce la disciplina quadro degli autoservizi pubblici non di linea, demandando a Regioni ed Enti locali la disciplina di dettaglio e quella inerente alla gestione del servizio.

Con il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), il legislatore è intervenuto al fine di rafforzare la concorrenza nell'ambito del servizio taxi, in particolare per quanto riguarda l'accesso al mercato e la determinazione delle tariffe, assicurando nel contempo una maggiore efficienza del servizio e livello qualitativo dello stesso.

Inoltre, l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'istituire l'Autorità di regolazione dei trasporti, ha attribuito alla stessa specifiche competenze in materia, tra cui:

- il monitoraggio e la verifica della corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti (art. 37, comma 2, lett. m));
- il rilascio di un parere preventivo alle Regioni e ai Comuni sull'adeguamento del servizio taxi da essi prospettato, sulla base dei principi riportati ai numeri da 1 a 4 del comma 2, dell'art. 37;
- la possibilità di ricorrere al tribunale amministrativo regionale del Lazio "con riferimento alla disciplina di cui alla lettera m)" sopra citata (art. 37, comma 2, lett. n)).

Infine, con l'articolo 3 del d.l. n. 104/2023 il legislatore ha ulteriormente innovato la disciplina normativa del servizio prevedendo, in particolare:

- al comma 2, che *"[a]l fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, nelle more della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai principi di cui al numero 1) del medesimo articolo 37, comma 2, lettera m), a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 g/km di CO<sub>2</sub>";*
- al comma 3, che nel caso in cui sia bandito un concorso straordinario ai sensi del comma 2 *"[l]l contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza è fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi. Lo schema di bando, recante l'indicazione del contributo e le modalità di calcolo del medesimo, è trasmesso all'Autorità di regolazione dei trasporti per un preventivo parere" e che "[t]rascorsi quindici giorni dalla ricezione dello schema senza che l'Autorità si sia pronunciata o abbia chiesto ulteriori elementi istruttori il comune può comunque procedere all'indizione del concorso straordinario. Il termine (...) può essere interrotto dall'Autorità per una sola volta per esigenze di approfondimento istruttorio e decorre nuovamente dal momento di ricezione del riscontro da parte del comune. Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando".*

## II. L'istruttoria condotta dal Comune

Il Comune, in allegato alle integrazioni da ultimo fornite, ha trasmesso lo schema di bando recante il contributo che intende richiedere per il rilascio delle nuove licenze quantificato in 82.800 euro, sulla cui congruità l'Ente chiede l'espressione del parere all'Autorità. Nello schema di bando risulta indicato l'obbligo di utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 3, comma 2 del d.l. n. 104/2023.

Ricorrendo al concorso straordinario di cui all'art. 3, comma 2, del d.l. n. 104/2023, trattandosi di un comune sede di aeroporto – che consente di *“incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate”* – il Comune intende rilasciare 16 nuove licenze a titolo oneroso, pari al 20% del contingente attuale che risulta composto da 80 licenze. Il contingente taxi del Comune di Pisa è stato da ultimo incrementato con un bando a titolo oneroso del 2017 a seguito del quale sono state rilasciate 5 licenze nel 2019 e 3 licenze nel 2024, tramite scorrimento della graduatoria: le 8 licenze rilasciate sono relative all'esercizio del servizio taxi mediante veicoli appositamente attrezzati per l'accesso autonomo delle persone con grave disabilità motoria.

Al fine di pervenire a una stima del contributo per il rilascio delle licenze da assegnare, quantificato in 82.800 euro, il Comune ha assunto come riferimento l'importo richiesto per il rilascio delle licenze con il bando del 2017, pari a 70.000 euro<sup>1</sup>, e lo ha rivalutato tramite l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (senza tabacchi). Applicando tale rivalutazione, pari, nel periodo ottobre 2017-marzo 2024, a +18,3%, si ottiene un risultato di 82.810 euro, arrotondato dal Comune a 82.800 euro.

Il Comune intende destinare 8 delle nuove 16 licenze a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità e prevedere una riduzione del contributo da richiedere per tale tipologia di licenze, pur non avendola quantificata.

Con la nota di risposta alla richiesta di integrazioni, il Comune ha chiarito di non disporre dei dati relativi alle richieste di servizio inbase, tempi di attesa degli utenti e produttività media (numero medio di corse effettuate per vettura taxi) in quanto tali dati *“non vengono comunicati [...] seppur richiesti alla Cooperativa in più di un'occasione”*.

Il Comune con la nota di integrazioni, oltre a fornire elementi in merito alle compravendite e ai trasferimenti di licenze taxi intercorsi negli ultimi cinque anni, ha evidenziato l'incremento degli arrivi e delle presenze turistiche nel 2023 rispetto al 2019 registrato sia nel Comune sia sul litorale; al riguardo, sono stati forniti dati specifici in merito agli arrivi nelle strutture alberghiere ed extralberghiere che sono aumentati del +18% nel 2023 rispetto al 2022 e al traffico aeroportuale dell'aeroporto di Pisa che nei primi mesi del 2024 ha visto un incremento di passeggeri pari al +7,2% rispetto allo stesso periodo del 2023 (secondo i dati ENAC, nel 2022 l'aeroporto di Pisa si è classificato all'11° posto tra gli aeroporti italiani per volume di traffico).

## III. Osservazioni dell'Autorità

---

<sup>1</sup> Secondo quanto indicato nella determina dirigenziale n. 1230 del 18/10/2017 l'importo quantificato in 70.000 euro per il rilascio delle licenze con il bando del 2017 corrispondeva al *“valore di cessione delle licenze agli atti dell'ufficio Attività Produttive del Comune di Pisa”*.

Alla luce del quadro normativo delineato nel paragrafo I, nei limiti delle informazioni e della documentazione fornite dal Comune e riassunte nel paragrafo II, l’Autorità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.l. n. 104/2023, esprime le proprie osservazioni sul contributo per il rilascio delle n. 16 licenze, da assegnare a seguito del concorso straordinario ai sensi dell’art. 3, comma 2, del medesimo d.l. n. 104/2023, e sulla relativa metodologia utilizzata.

Al fine di determinare il contributo per il rilascio delle nuove licenze il Comune ha adottato una metodologia estremamente semplificata, rivalutando l’importo richiesto per le licenze rilasciate con il bando del 2017 all’indice ISTAT dei prezzi al consumo (*supra*).

In primo luogo, si evidenzia come il d.l. n. 104/2023 indichi esplicitamente all’art. 3, comma 3 che *“[I]l contributo da versare ai fini dell’assegnazione della licenza è fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l’esercizio del servizio di taxi”*: pertanto, ai fini della determinazione del contributo per il rilascio delle nuove licenze è necessario che il Comune sviluppi una propria metodologia rispetto alla quale assumere come dato di partenza e in termini di valore massimo (*infra*) la *“ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l’esercizio del servizio di taxi”*, ma considerando anche ulteriori elementi per pervenire alla stima del contributo.

Sulla base dei dati dei *“corrispettivi versati dai subentranti nella titolarità della licenza ai precedenti titolari”* resi disponibili dal Comune per il periodo 2019-2024 nell’ambito della nota di integrazioni trasmessa, l’Ente avrebbe potuto stimare il valore commerciale delle licenze nel mercato locale, espungendo gli importi per la *“cessione del veicolo, tassmetro, insegna, antenna, ecc.”*, indicati dal Comune stesso, ed effettuando specifiche valutazioni in merito al periodo sul quale effettuare la stima tenendo conto delle dinamiche del mercato locale. In merito alla stima del valore locale di mercato delle licenze rileva la notoria difficile reperibilità di dati relativi alle transazioni e l’indisponibilità di dati certificati dall’Agenzia delle Entrate, come verificato dalla stessa Autorità.

Una volta stimato il valore commerciale delle licenze, il Comune avrebbe dovuto considerare l’attuale contesto macroeconomico in cui si colloca il nuovo bando, unitamente alle diverse prospettive di sviluppo del settore taxi rispetto al passato, e, rispetto a tali elementi, considerare l’impatto economico (eventuale riduzione di introiti) per gli attuali titolari di licenza dovuto all’incremento del contingente (*infra*). Rispetto a tale schema valutativo i dati relativi alla *“ricognizione del valore locale di mercato delle licenze”*, ai quali fa riferimento il d.l. n. 104/2023, possono essere assunti come valori (medi) di riferimento, ma in termini di limiti massimi. Al riguardo occorre infatti evidenziare che l’evoluzione del quadro macroeconomico nel corso degli anni è stata caratterizzata, da un lato, dall’aumento dell’inflazione, che comporta l’opportunità di rivalutare importi pregressi eventualmente assunti a riferimento (come infatti procede il Comune) e, dall’altro lato, da un incremento dei tassi d’interesse che rende più oneroso l’accesso al credito per i potenziali aspiranti tassisti, scoraggiando la partecipazione al concorso. Il Comune non ha invece tenuto conto dei dati relativi alle compravendite di licenze taxi nel mercato locale, posto che questi ultimi indicano valori medi, anche degli ultimi anni, inferiori al contributo proposto di 82.800 euro e, in ogni caso, non ha considerato che un valore del contributo corrispondente al valore commerciale delle licenze rischierebbe di ridurre la partecipazione di aspiranti tassisti al concorso, con la conseguenza di vanificare l’obiettivo di incremento del contingente. Tra l’altro, per gli aspiranti tassisti risulterebbe anche preferibile acquistare le licenze sul mercato per evitare l’alea e l’impegno connessi al bando di concorso per l’assegnazione del titolo.

Inoltre, sulla base di quanto indicato, è emerso che il Comune non dispone di dati sull'utilizzo del servizio taxi e alle relative *performance*, con particolare riferimento alle richieste di servizio inevase e ai tempi di attesa degli utenti, nonostante quanto raccomandato dall'Autorità con il parere n. 4/2023 del 9 marzo 2023 laddove si invitava *"il Comune a strutturare un sistema di monitoraggio del servizio complessivo – anche tramite la predisposizione di un apposito protocollo con la cooperativa attualmente operante sul territorio comunale – che preveda la rilevazione dei dati sulle richieste di servizio inevase e sui tempi di attesa per gli utenti in diverse ore del giorno, giorni della settimana e periodi dell'anno relativamente alle licenze attive – indicando specificamente i dati relativi a richieste da parte di PMR – unitamente alla periodicità di trasmissione dei dati medesimi"*. Pertanto, gli elementi forniti con la nota di integrazioni da ultimo trasmessa in merito all'incremento di arrivi e presenze turistiche, in assenza di dati sul servizio taxi in termini di efficacia nel soddisfare la domanda attuale (richieste inevase e tempi di attesa) e di produttività nell'erogazione dell'offerta (numero medio di corse effettuate per vettura taxi), non consentono, da un lato, di stimare l'incremento di utenza potenziale riconducibile ai flussi turistici e, dall'altra, di valutare l'eventuale riduzione di introiti per gli attuali titolari di licenza a seguito del rilascio delle nuove licenze. In altri termini, in assenza dei dati del servizio taxi richiamati non è possibile prevedere se potrà verificarsi una riduzione degli introiti degli attuali titolari di licenza a causa dell'incremento del contingente prospettato: infatti, qualora il servizio taxi fosse attualmente caratterizzato da un'elevata percentuale di richieste di servizio inevase, l'incremento del contingente potrebbe non produrre alcun impatto sugli attuali licenziatari in termini di riduzione degli introiti ed eventualmente del valore della licenza da compensare tramite la ripartizione del contributo richiesto per le nuove licenze.

Alla luce di tali considerazioni, il Comune deve assumere come base di riferimento il *"valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi"*, da desumere tramite i dati disponibili relativi alle compravendite intercorse, e stabilire il contributo per il rilascio delle nuove licenze in misura inferiore rispetto al valore medio delle licenze rilevato nel mercato locale. Nello stabilire il contributo, infatti, il Comune deve perseguire l'obiettivo di favorire la partecipazione dei soggetti potenzialmente interessati al fine di pervenire all'assegnazione di tutte le licenze bandite e ottenere in tal modo l'adeguamento auspicato dell'offerta alla domanda. L'assenza di dati riguardo alle richieste di servizio inevase, ai tempi di attesa e alla produttività media del servizio taxi – tramite i quali il Comune avrebbe potuto valutare l'impatto dell'incremento del contingente sugli attuali titolari di licenza – non consente di escludere meccanismi impropriamente remunerativi correlati all'indennizzo da riconoscere agli attuali titolari di licenza taxi per l'eventuale perdita subita. Riguardo all'eventuale impatto sugli attuali titolari di licenza rileva altresì la carenza di approfondimenti quantitativi, anche diversificati per i diversi periodi dell'anno, in merito al potenziale incremento della domanda di servizi taxi correlato, ad esempio, alla crescita rilevata nei flussi turistici indicata nella documentazione trasmessa, anche al fine di individuare gli strumenti più appropriati per il soddisfacimento della domanda di mobilità, tenendo conto dell'insieme dei servizi pubblici di trasporto disponibili in un'ottica di sistema.

Pertanto, **la metodologia utilizzata dal Comune per la stima del valore del contributo per il rilascio di nuove licenze non può essere ritenuta adeguata.** Fermo restando la possibilità per il Comune di prevedere specifiche riduzioni del contributo stesso in relazione alle licenze destinate a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità ai fini del raggiungimento di obiettivi di politica pubblica,

analogamente ad altri casi già oggetto di analogo parere, **si ritiene che il Comune debba stimare un contributo per il rilascio delle nuove licenze inferiore rispetto al valore locale di mercato<sup>2</sup>.**

Nel complesso, considerati gli elementi resi disponibili, l'importo del contributo per il rilascio delle nuove licenze stabilito dal Comune, pari a 82.800 euro, **non può essere ritenuto ragionevole dal punto di vista metodologico e quantitativo e pertanto si ritiene che debba essere rimodulato tenendo conto delle indicazioni formulate (supra).**

In merito alla prospettata, ma non quantificata, riduzione del valore del contributo per le licenze destinate a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità, impregiudicata la libera determinazione del Comune al riguardo, si suggerisce di valutare i costi correlati per attrezzare adeguatamente i veicoli e si raccomanda di inserire nel bando, oltre a quanto già specificato sulle regole e sui vincoli sottesi alla riduzione del contributo da versare e sulle conseguenze in caso di mancata ottemperanza, punteggi premianti al fine di favorire l'adesione da parte dei partecipanti.

Considerate le carenze emerse in termini di disponibilità di dati, a causa delle quali il Comune non dispone di sufficienti elementi per valutare gli effetti dell'introduzione delle nuove licenze, oltre all'analisi della domanda potenziale di servizi taxi, si raccomanda di prevedere nel bando appositi obblighi di trasmissione dei dati relativi al servizio svolto dai titolari delle nuove licenze (in particolare, i dati relativi alle richieste di servizio inevase, ai tempi di attesa, nonché alla produttività media intesa come numero medio di corse effettuate per vettura taxi), disaggregati per fascia oraria e giorno della settimana, includendo altresì dati di dettaglio sui servizi effettuati con trasporto di PMR (per fascia oraria e giorno della settimana); su quest'ultimo aspetto, si raccomanda al Comune di raccogliere dati che consentano di valutare l'entità della domanda di servizio taxi da parte delle PMR, anche tramite apposite indagini. Gli obblighi di trasmissione dei dati relativi al servizio svolto potranno essere introdotti anche in via sperimentale, per un periodo di tempo limitato purché sufficiente a ottenere un significativo insieme di dati da utilizzare anche al fine di valutare, successivamente al rilascio delle nuove licenze, il fabbisogno di licenze taxi eventualmente residuo. Inoltre, nel ribadire quanto già raccomandato nel citato parere n. 4 del 9 marzo 2023, si suggerisce al Comune di promuovere la stipula di apposite convenzioni con i gestori dei sistemi di intermediazione tra domanda e offerta (cooperative, *app*) al fine di ottenere periodicamente i dati necessari, disaggregati per fascia oraria e giorno della settimana, nel rispetto delle normative in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, in forma anonimizzata e aggregata, e di tutela della riservatezza commerciale e industriale, con particolare riferimento alle richieste di servizio totali e inevase, ai tempi di attesa e al numero medio di corse effettuate per vettura taxi. In tal modo il Comune potrà strutturare un sistema di monitoraggio periodico e sistematico

---

<sup>2</sup> Al riguardo si richiamano: il parere n. 29/2023 rilasciato al Comune di Milano relativamente a un contributo per il rilascio delle nuove licenze, pari a 86.829 euro, che, ferme restando le assunzioni alla base della proposta formulata, è stato ritenuto, dal punto di vista metodologico, ragionevole; il parere n. 18/2024 rilasciato al Comune di Treviso con il quale il contributo per le nuove licenze stabilito dal Comune, pari a 100.000 euro, non è stato ritenuto ragionevole dal punto di vista metodologico e quantitativo e pertanto dovrebbe essere rimodulato individuando un importo inferiore rispetto alla media degli importi dell'avviamento dei quattro trasferimenti di licenza considerati, pari a 91.610 euro, suggerendo, sulla base degli elementi resi disponibili, un importo di 77.000 euro quale limite massimo per il contributo da richiedere per il rilascio delle nuove licenze; il parere n. 21/2024 rilasciato al Comune di Bologna con il quale il contributo per il rilascio delle nuove licenze stabilito dal Comune, pari a 200.000 euro, non è stato ritenuto ragionevole dal punto di vista metodologico e quantitativo indicando di rimodularlo in misura inferiore rispetto al valore medio delle licenze rilevato nel mercato locale e pari a 200.000 euro, nonché inferiore rispetto all'importo richiesto nell'ambito del bando del 2018, pari a 175.000 euro. Con riferimento al Comune di Milano si evidenzia l'interesse riscosso dal bando pubblicato <https://www.comune.milano.it/-/mobilita.-oltre-700-domande-per-il-bando-taxi.-ora-le-verifiche-tecniche-e-poi-la-prova-d-esame>. Con riferimento al Comune di Bologna si rinvia a quanto riportato sul sito istituzionale dell'Ente a seguito del Parere rilasciato dall'Autorità <https://www.comune.bologna.it/notizie/taxi-72-nuove-licenze-2024>.

dei dati di domanda e di offerta, prevedendo altresì l'effettuazione di periodiche campagne di verifica presso gli stazionamenti e indagini presso gli utenti, in modo tale che incrociando i dati di richiesta del servizio taxi e di offerta erogata possa disporre di elementi utili per affinare le proprie valutazioni in futuro.

Al riguardo, infatti, oltre alla rilevazione degli incrementi di passeggeri presso l'aeroporto e di presenze e arrivi turistici, si ritiene che andrebbero opportunamente sviluppate analisi sulla domanda di servizi taxi potenzialmente espressa al fine di valutare un eventuale impatto sugli attuali titolari di licenza tenendo conto anche di dati di dettaglio derivanti dal monitoraggio del servizio, ove disponibili. Sul punto, occorre infatti rammentare come la compensazione degli attuali titolari di licenza prevista dal d.l. n 104/2023 rivesta all'evidenza natura indennitaria e non remunerativa e pertanto la determinazione del contributo richiesto per il rilascio delle nuove licenze, da rimodulare in base alle indicazioni fornite (*supra*), dovrebbe tener conto dell'eventuale perdita di valore attesa delle attuali licenze in circolazione – la cui valutazione necessita la disponibilità dei dati di richieste inevase e produttività media per tassista – e in ogni caso richiede una valutazione in merito all'entità della compensazione riconosciuta agli attuali titolari di licenza.

\*\*\*

Alla luce delle considerazioni su esposte è reso il parere sul contributo da versare per l'assegnazione delle nuove licenze, come individuato dal Comune di Pisa.

Il presente parere è pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità ed è trasmesso al Comune di Pisa, per i seguiti di competenza.

Torino, 17 giugno 2024

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)